



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035
Tel. 0534 / 801611 Fax 0534 / 801700

e-mail protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it
PEC comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

ORDINANZA N. 123 del 01 Ottobre 2014

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMBUSTIONE DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE (comma 4 art. 8 D.L. 91/2014)

IL SINDACO

Premesso:

- che, ai sensi dell'art.15 della L. 225/1992 il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D. Lgs. 112/1998 nelle attività di Protezione Civile prevede anche la "lotta agli incendi boschivi";
- sotto il profilo ambientale e della disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio e recupero di altro tipo, consentendo anche di discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base a una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale economico, ivi compresa la fattibilità tecnica e la produzione di risorse;
- l'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.C.;
- l'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti *"le materie fecali, se non contemplate nel comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*;
- la lett. b) comma 8 dell'art. 14 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 ha modificato l'art. 256 bis del D. Lgs. 152/2006, introducendo il comma 6 bis che recita *"le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri-sterco per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza dal Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*;

Considerato che:

- il territorio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese ha una elevata vocazione agricola, con presenza di coltivazioni tipiche quali frutteti e castagneti, nonché ampie aree boscate e sono inoltre presenti molteplici ambiti coltivati ad orto a carattere familiare, spesso collocati in zone discoste dai centri abitati;
- la pratica dell'abbruciamento controllato dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di

produzione praticata è da tempo e rappresenta una tradizionale attività agricola volta alla mineralizzazione dei residui vegetali con apporto di sostanze nutrienti ai terreni, oltre a favorire un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo la necessità di trattamenti antiparassitari di sintesi;

- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, per impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente e al paesaggio causati da parassiti e da agenti fitopatogeni, e per garantire la sicurezza alimentare;
- la permanenza sui suoli di importanti quantità di residui vegetali contribuisce a creare situazioni di potenziale pericolo sia in caso di incendi, sia in caso di forti piogge che provocano il trascinarsi a valle degli stessi con possibile occlusione delle scoline e dei corsi d'acqua minori, provocando ostruzioni e diminuzioni della capacità di deflusso dei rii con conseguenze negative sull'assetto idrogeologico complessivo del territorio;
- l'abbruciamento controllato del materiale vegetale e forestale è stato sinora disciplinato, ai fini della prevenzione incendi boschivi, dall'art. 33 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 182 del 31-05-1995;

Ritenuto pertanto opportuno intervenire adottando specifiche disposizioni in merito alla combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco, in conformità a quanto previsto dalla lett. b) comma 8 dell'art. 14 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 Testo Unico Ordinamento Enti Locali,

ORDINA

1. E' consentito su tutto il territorio comunale effettuare la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, proveniente da attività agricole, forestali o manutenzione di orti e frutteti, effettuata secondo le abituali pratiche agricole sul luogo di produzione e seguendo le seguenti disposizioni:
 - a. **periodo**: la combustione è consentita durante tutto l'arco dell'anno con esclusione del periodo in cui viene dichiarato lo Stato di Grave Pericolosità per incendi boschivi;
 - b. **orari**: la combustione è consentita dall'alba al tramonto, privilegiando la fascia oraria mattutina successiva all'alba; alla scadenza dell'orario consentito, i cumuli fumanti dovranno essere spenti; non è consentito che i cumuli restino fumanti dopo il predetto orario;
 - c. **dimensioni**: la combustione deve essere effettuata per cumuli di dimensione limitata, di larghezza massima di metri 5 x 5 e in quantità giornaliera non superiori a 3 metri-sterco per ettaro (*il metro-sterco è l'unità di misura di volume apparente, usata per la legna da ardere ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno*);
 - d. **distanze**: la combustione deve essere effettuata ad una distanza minima di metri 100 da aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, e di metri 80 da edifici agricoli di proprietà di terzi e da strade pubbliche;
 - e. **modalità**: durante tutte le fasi dell'attività e fino al completo spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del proprietario o conduttore del fuoco o da persona di propria fiducia; è vietato abbandonare l'area sino all'accertamento del completo spegnimento dei focolai o braci. L'area della combustione dovrà essere isolata, tramite una fascia libera, da altre presenze e residui vegetali e da ogni altro materiale infiammabile e si dovrà limitare l'altezza della fiamma e il fronte di abbruciamento; è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore. La combustione dovrà essere eseguita

preferibilmente in giornate particolarmente umide e in assenza di vento; in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche con insorgenza di vento dovrà essere sospesa la combustione. Il materiale vegetale verde dovrà preferibilmente essere lasciato sul posto per un periodo di tempo necessario al suo essiccamento, per facilitarne la combustione e evitare l'emissione eccessiva di fumo. Il Corpo Forestale dello Stato, o gli altri agenti di Forza Pubblica, hanno la facoltà di far sospendere o vietare la combustione in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli o ulteriori fonti di pericolo o di danno alla salute pubblica, o qualora sia necessaria una programmazione in base alle attività contestuali in una determinata zona.

- f. **comunicazioni**: della combustione dovrà essere dato preventivo avviso al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno quarantotto ore prima dell'inizio delle attività; la comunicazione dovrà contenere la durata dell'attività, l'esatto indirizzo o localizzazione e il nome del conduttore responsabile dell'abbruciamento coi relativi recapiti telefonici;
- g. **attività consentite**: è sempre ammessa l'attività di compostaggio dei materiali vegetali, in conformità al vigente Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti
- h. **divieti**: è vietato effettuare la combustione del materiale agricolo o forestale all'interno dei centri abitati e di zone industriali o a distanza inferiore a 100 mt da essi; è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse da quelle vegetali indicate nella presente Ordinanza; è altresì assolutamente vietata la combustione durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per incendi ai sensi della L. 353/2000.

- 2. Le norme contenute in precedenti Ordinanze Sindacali o Regolamenti comunali in contrasto con le presenti disposizioni sono da intendersi abrogate. Le presenti disposizioni hanno validità dalla data odierna e sino a loro revoca espressa o all'entrata in vigore di nuova disciplina normativa.

DISPONE

- 1) **Sanzioni**: l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o violi specifiche norme di legge, sarà punibile, ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e con le modalità di cui alla L. 689/1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro.
La combustione di rifiuti sarà punibile ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D. Lgs. 152/2006.
La violazione delle norme sulla prevenzione incendi boschivi sarà punita ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 con una sanzione amministrativa da € 1.032,91 a € 10.329,14.
- 2) **L'invio** di copia della presente al Corpo Forestale dello Stato Comandi Stazione del territorio, ai comandi delle Polizie Municipali, alla Polizia Provinciale, ai Carabinieri e all'azienda USL di Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica.
- 3) **La pubblicazione**, in considerazione dell'elevato numero di soggetti interessati e della rilevanza delle misure adottate, all'Albo Pretorìo on-line del Comune, la pubblicizzazione sul portale informatico dell'Ente, agli organi di stampa e di comunicazioni interessati e agli organi istituzionali competenti.

IL SINDACO
Fabbri Maurizio

